CONTRATTO

per la fornitura "in service" di sistemi hardware e software gestionale per l'esecuzione di diagnostica in vitro come point of care testing (POCT) per i PP.OO. di Noventa Vicentina e di Lonigo dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Gara 8371378, CIG 900460424B, ID procedura 149597160

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Dott. Giorgio Miotto, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, autorizzato alla firma giusta Delibera n. 900 del 26/05/2022, di seguito anche "**Committente**" o "**Parte**"

e

A. De Mori S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Dante n. 4, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Milano, Monza, Brianza, Lodi al n. 00152680203, REA MI 173914, C.F. 00152680203 e P.IVA 10220860158, in persona del legale rappresentante, Ing. Antonio De Mori, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale rappresentante, di seguito anche "**Appaltatore**" o "**Parte**".

Premesso che:

- con Delibera n. 2362 del 31/12/2021 è stato disposto di indire una gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di sistemi hardware e software gestionale per l'esecuzione di diagnostica in vitro come point of care testing (POCT) per i presidi ospedalieri di Noventa Vic.na e di Lonigo dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica";
- per il suddetto affidamento è stata espletata la procedura telematica ID 149597160, svoltasi sulla piattaforma Sintel (gara n. 8371378, CIG 900460424B), con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi;
- con Delibera n. 900 del 26/05/2022 la gara è stata aggiudicata alla società A. De Mori S.p.A., come sopra identificata;
- in data 13/09/2022 l'Appaltatore ha fatto pervenire all'Azienda ULSS n. 8 "Berica" la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato d'Oneri (polizza fideiussoria n , per € 17.995,71), il certificato di assicurazione relativo alla polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), Prestatori di Lavoro (RCO), Prodotti (RCP) n. in ottemperanza all'art. 22 del Capitolato d'Oneri, e la dichiarazione di conformità a standard sociali minimi di cui all' Allegato 1 del Capitolato d'Oneri, agli atti dell'UOS Gare;
- è in corso la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- resta inteso che, in caso di esito negativo dei controlli di cui all'art. 80 del D.lgs 50/206, il Contratto verrà risolto, ex art. 1456 c.c.;

il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, co. 3, del D.Lgs. 159/2011, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento dell'informazione di cui all'art. 91 del predetto decreto legislativo.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

La fornitura è regolata dalle disposizioni del presente Contratto, da quanto previsto in tutta la documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Contratto, ed in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d'Oneri, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Appaltatore. Per quanto non espressamente previsto, la fornitura è

Numero Protocollo: 0115060/22 Data Protocollo: 09/11/2022
Firmato digitalmente da MIOTTO Giorgio il 12/10/2022 14:11

regolata dalle disposizioni del D.lgs 50/2016, Codice sui contratti pubblici, e del Codice civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti. Le premesse suesposte fanno parte integrante del Contratto.

Art. 2 Oggetto del Contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte la fornitura "in service" di sistemi hardware e software gestionale per l'esecuzione di diagnostica in vitro come point of care testing (POCT) per i PP.OO. di Noventa Vicentina e di Lonigo dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica".

La fornitura comprende:

- apparecchiature POCT, in noleggio;
- collegamento degli strumenti con la rete ospedaliera;
- interfacciamento delle apparecchiature con il sistema informativo del laboratorio, per il simultaneo controllo dell'anagrafica, generazione di record e registrazione dei risultati;
- gestione informatizzata e centralizzata degli strumenti per il controllo a distanza interattivo dello stato degli analizzatori, delle verifiche di qualità e calibrazioni e di tutte le attività necessarie per l'esecuzione delle attività analitiche;
- assistenza tecnica full-risk per tutta la durata del Contratto;
- reagenti, calibratori, controlli di qualità interni giornalieri, controlli di VEQ e rerun, carta, materiale d'uso e qualsiasi altro tipo di materiale necessario per l'esecuzione dei test;
- formazione del personale addetto all'uso delle apparecchiature fornite.

Art. 3 Decorrenza e durata del Contratto

Il Contratto decorre dalla data della stipulazione. Il noleggio delle apparecchiature, l'assistenza tecnica full risk e la fornitura di reagenti, calibratori, controlli di qualità interni giornalieri, controlli di VEQ e rerun, carta, materiale d'uso e qualsiasi altro tipo di materiale di consumo e la formazione decorrono dal colludo avvenuto con esito positivo ed avranno la durata di 36 mesi, con facoltà unilaterale del Committente di rinnovare il Contratto per ulteriori 24 mesi.

Art. 4 Corrispettivo della fornitura

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura verso il pagamento dei corrispettivi indicati nell'Allegato 1 al Contratto (Offerta economica), come di seguito riportato, in sintesi:

EMOCROMO

1) REAGENTI, CALIBRATORI, CONTROLLI E MATERIALI DI CONSUMO

Totale annuo € 4.845,00 (euro quattomilaottocentoquarantacinque/00), IVA esclusa.

2) STRUMENTAZIONE IN NOLEGGIO E RELATIVI CANONI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK

Canone annuo di noleggio per i sistemi: € 1.000,00 (euro mille/00), IVA esclusa.

Canone annuo per assistenza tecnica full risk: € 7.000,00 (euro settemila/00), IVA esclusa.

Totale annuo noleggio + assistenza tecnica: € 8.000,00 (euro ottomila/00), IVA esclusa.

Totale annuo emocromo: € 12.845,00 (euro dodicimilaottocentoquarantecinque/00), IVA esclusa.

CHIMICA CLINICA

1) REAGENTI, CALIBRATORI, CONTROLLI E MATERIALE DI CONSUMO

Totale annuo: € 46.190,00 (euro quarantaseimilacentonovanta/00), IVA esclusa.

2) STRUMENTI DI NOLEGGIO E RELATIVI CANONI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK

Canone annuo di noleggio per i sistemi offerti: € 2.000,00 (euro duemila/00), IVA esclusa.

Numero Protocollo: 0115060/22 Data Protocollo: 09/11/2022

Canone annuo per assistenza tecnica full risk: € 5.000,00 (cinquemila/00), IVA esclusa.
Totale annuo noleggio + assistenza tecnica: € 7.000,00 (euro settemila/00), IVA esclusa.

Totale annuo chimica clinica: € 53.190,00 (euro cinquantatremilacentonovata/00), IVA esclusa

MARCATORE CARDIACO + TEST GRAVIDANZA

1) REAGENTI, CALIBRATORI, CONTROLLI E MATERIALE DI CONSUMO
Totale annuo: € 28.592,00 (euro ventottomilacinquecentonovantadue/00), IVA esclusa

2) STRUMENTI DI NOLEGGIO E RELATIVI CANONI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK
Canone annuo noleggio sistemi offerti: € 3.000,00 (euro tremila/00), IVA esclusa.
Canone annuo per assistenza tecnica full risk: € 11.000,00 (euro undicimila/00), IVA esclusa.
Totale annuo noleggio + assistenza tecnica: € 14.000,00 (euro quattordicimila/00), IVA esclusa.

Totale annuo marcatore cardiaco + test gravidanza: € 42.592,00 (euro quarantaduemilacinquecentonovantadue/00), IVA esclusa.

TEST COAGULATIVI
1) REAGENTI, CALIBRATORI, CONTROLLI E MATERIALE DI CONSUMO
Totale annuo: € 8.844,00 (euro ottomilaottocentoquarantaquattro/00), IVA esclusa

2) STRUMENTI DI NOLEGGIO E RELATIVI CANONI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK
Canone annuo noleggio sistemi offerti: € 500,00 (euro cinquecento/00), IVA esclusa.
Canone annuo per assistenza full risk: € 2.000,00 (euro duemila/00), IVA esclusa.
Totale annuo noleggio + assistenza tecnica: € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), IVA esclusa.

Totale annuo test coagulativi: € 11.344,40 (euro undicimilatrecentoquarantaquattro/40l, IVA esclusa.

A) Importo totale triennale per reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo (necessari all'esecuzione dei test di cui all'art. 1 del Capitolato Tecnico, per tre anni: € 265.414,20 (euro duecentosessantcinquemilaquattrocentoquattordici/20), IVA esclusa.

B) Importo totale triennale per il noleggio dei sistemi offerti: € 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento/00), IVA esclusa.

C) Importo totale triennale per l'assistenza tecnica full risk dei sistemi offerti: € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00), IVA esclusa.

D) [= A triennale + B triennale + C triennale] Corrispettivo totale fornitura: € 359.914,20 (euro trecentocinquantanovemilanovecentoquattordici/20), IVA esclusa.

Aliquota IVA applicata: 22%.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
La formazione del personale è a carico dell'Appaltatore.

Numero Protocollo: 0115060/22 Data Protocollo: 09/11/2022

Quantità da fornire
Le quantità di test riportate nell'Allegato 1 (Offerta economica) si riferiscono ad un presunto fabbisogno, non sono impegnative e potranno subire variazioni in relazione all'effettivo fabbisogno del Committente, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni al riguardo. L'Appaltatore dovrà fornire le quantità indicate negli ordini di fornitura che saranno emessi dal Committente.

Canoni in caso di rinnovo
Nel caso in cui venga esercitata l'opzione di rinnovo, per il relativo periodo di 24 mesi, non verrà corrisposto il canone di noleggio delle attrezzature, mentre si continuerà a corrispondere il canone di assistenza tecnica.

Art. 5 Fatturazione e pagamenti
I pagamenti verranno effettuati previa emissione di fattura:
- **per il materiale di consumo** dopo la consegna del materiale stesso, a seguito di apposito ordine di consegna;
- **per i canoni di noleggio/assistenza tecnica** con rate semestrali posticipate.

Il canone di noleggio e il canone di assistenza tecnica verranno corrisposti a decorrere dalla data di collaudo avvenuto con esito positivo dei sistemi.
L'Appaltatore dovrà emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito http://www.fatturapa.gov.it/. Per indirizzare correttamente le fatture, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.
La fattura dovrà essere intestata all'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e dovrà riportare:
- descrizione dei prodotti utilizzati e relativa quantità
- il numero e la data dell'ordine a Appaltatore
- il numero e la data del DDT di consegna
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR.

In caso di fornitura di un dispositivo medico, in ottemperanza a quanto disposto con Circolare del Ministero della Salute DGSISS-001341_P del 19/02/2016, l'Appaltatore dovrà riportare, in ciascuna fattura, i seguenti dati:
nel campo "Codice Tipo" =DMX, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico
1 per dispositivo medico o diagnostico in vitro
2 per sistema o kit assemblato
nel campo "Codice Valore" = Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca Dati e Repertorio Dispositivi Medici (DM 21 dicembre 2009).
Il mancato adempimento di cui sopra comporterà per l'Appaltatore l'impossibilità di accedere alla quota di ripiano dell'eventuale superamento del tetto nazionale dei dispositivi.
Il Committente potrà richiedere la compilazione di ulteriori campi, in ottemperanza alle normative vigenti, nazionali e regionali, in tema di tracciato di fatturazione elettronica dei Dispositivi Medici.
Il Committente non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né potrà eseguire alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
Le fatture saranno emesse in conformità ai prezzi di cui all''Allegato 1 al Contratto (Offerta economica),
che remunerano integralmente ogni prestazione prevista dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica.
Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che avverrà entro 30 giorno dalla data di ricevimento della fattura.
Il pagamento sarà effettuato su conti correnti bancari o postali dedicati, intestati all'Appaltatore.
Gli interessi moratori saranno corrisposti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.

Numero Protocollo: 0115060/22 Data Protocollo: 09/11/2022

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a condizione che la fornitura sia stata regolarmente eseguita. A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, il Committente potrà sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., o, comunque, fino alla definizione della controversia, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto. In caso di sospensione della fornitura non disposta dal Committente, l'ordine di fornitura potrà essere annullato e/o il Contratto potrà essere risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., mediante semplice ed unilaterale dichiarazione del Committente, da comunicarsi a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R..
d'Oneri.
Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 comma 1 del D.L. n. 183 del 31/12/2020, sul valore del Contratto può, su richiesta dell'Appaltatore, essere erogata un'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e 19 del Capitolato d'Oneri.
Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, l'Appaltatore dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.
Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 7 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, co. 13 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
E' fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore cedente.
Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 6.

Art. 8 Penali

Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 11 del Capitolato d'Oneri.
Gli inadempimenti contrattuali che possano luogo all'applicazione delle penali saranno contesti all'Appaltatore per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A.R..
In caso di contestazione di inadempimento, l'Appaltatore dovrà rappresentare al Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.
Qualora le controdeduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio del Committente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Numero Protocollo: 0115060/22 Data Protocollo: 09/11/2022

Art. 9 Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, il Committente potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine l'Appaltatore dovrà adempiere o rappresentare al Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio del Committente, e l'Appaltatore non abbia adempiuto, il Contratto verrà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Committente potrà far valere la risoluzione di diritto del Contratto nei casi previsti dall'art. 13 del Capitolato d'Oneri e negli altri casi previsti dal presente Contratto.

Art. 10 Recesso unilaterale

a) Recesso unilaterale

Il Committente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o raccomandata A/R..

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

In caso di recesso da parte del Committente, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto esattamente eseguito nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

b) Recesso unilaterale per giusta causa

Il Committente si riserva il diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in caso di sopravvenienza di norme e/o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti il Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura e/o per motivi di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Appaltatore con PEC o raccomandata A/R.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 11 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. n. 1064 dell'13/11/2019, con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell' Appaltatore medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Art. 12 Codice di comportamento dei dipendenti

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 1700 del 13/12/2018, consultabile all'indirizzo web www.aulss8.veneto.it/provvedimenti/delibera%20f_ta_1_DDG_2018_1700.pdf, pena la risoluzione del Contratto.

Numero Protocollo: 0115060/22 Data Protocollo: 09/11/2022

Art. 13 Protocolli e patti di integrità

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 14 Informazioni antimafia atipiche

Il Committente si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Art. 15 Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al Committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 16 Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è Compliance Officer e Data Protection di Polito Dott.ssa Filomena, E-mail: rpd@aulss8.veneto.it.
L'Appaltatore dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 del Capitolato d'Oneri e presta il proprio consenso al trattamento.

Art. 17 Responsabile esterno del trattamento dei dati

Con separato accordo il Committente nomina l'Appaltatore Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Art. 18 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Davide Giavarina, Direttore dell'UOC Medicina di Laboratorio dell'ULSS 8 "Berica", tel. 0444 75-3254, e-mail: davide.giavarina@aulss8.veneto.it, nominato con Delibera n. 900 del 26/05/2022.

Art. 19 Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986.
Tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del Contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il Contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico del Committente, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 20 Clausola compromissoria

Il presente Contratto non prevede la clausola compromissoria.

Art. 21 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'escussione della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta

Numero Protocollo: 0115060/22 Data Protocollo: 09/11/2022

esecuzione del Contratto e fatta salva la possibilità per il Committente di agire per il risarcimento del danno subito.

Allegati:

1) **Offerta economica**

Azienda ULSS n. 8 "Berica"
Il Direttore
UOC Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica
Dott. Giorgio Miotto

De Mori S.p.A.
Il Legale rappresentante
Ing. Antonio De Mori

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente gli artt. 8, 9, 10 a) e b), 11, 12, 13, 14, 15 e 21 del Contratto.

De Mori S.p.A.
Il Legale rappresentante
Ing. Antonio De Mori

Numero Protocollo: 0115060/22 Data Protocollo: 09/11/2022

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 1D50E6722933CAFB12DCBB6DFC70E924C9E4758FE0E75F148A41325C76D3654B

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: De Mori Antonio

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0115060/22
Data Protocollo 09/11/2022
Oggetto ULSS 8 BERICA - INVIO CONTRATTO PER LA FORNITURA "IN SERVICE" DI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE GESTIONALE PER L'ESECUZIONE DI DIAGNOSTICA IN VITRO COME POINT OF CARE TESTING (POCT) PER I PP.OO. DI NOVENTA VICENTINA E DI LONIGO DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA
Mittente A. DE MORI S.P.A. MILANO
UOR Competente UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
UOR Conoscenza

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL https://berica-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo/

IDENTIFICATIVO WN2VM-5072

PASSWORD 4HIla

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento